



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	I Referendario (Relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	I Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

**nella Camera di Consiglio del giorno 12 marzo 2019**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;


vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e).



Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

## FATTO

1.- In seguito all'esame delle relazioni redatte, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti dell'Amministrazione Provinciale di Como (Rendiconto 2016), il Magistrato istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale; in particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta, chiedeva, fra l'altro, di fornire delucidazioni in merito alla seguente criticità: mancato rispetto del pareggio di bilancio (differenza fra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e il saldo obiettivo del pareggio rideterminato per il 2016: -2.202 mila euro).

2.- Nell'ambito dell'istruttoria (risposta acquisita al prot. CdC n. 821 del 25 gennaio 2018), la Provincia, con proprie memorie, ha chiarito quanto appresso indicato.

«Per l'anno 2016, le province, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 2016, n. 160, erano legittimate al conseguimento del saldo di finanza pubblica solo in sede di rendicontazione.

Detto saldo è risultato negativo per € 2.201.523,11. Occorre tuttavia considerare che, ai sensi dell'art.1, comma 756, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le province - in considerazione della specifica condizione di straordinarietà finanziaria del comparto - sono state autorizzate ad approvare il bilancio di previsione per la sola annualità 2016, applicando, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato. L'Ente ha proceduto quindi, per il conseguimento del pareggio di parte corrente, ad applicare € 2.113.889,27 di avanzo libero ed € 6.178.597,18 di avanzo destinato. Stante quindi l'impossibilità di contabilizzare negli aggregati finanziari rilevanti per il saldo di finanza pubblica tali consistenti importi di avanzo di amministrazione, sono stati posti in essere tutti gli interventi per recuperare tale disequilibrio, senza peraltro riuscire a conseguire un risultato di pareggio.

L'art. 40 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha quindi disposto il contenimento della sanzione di cui all'art. 1, comma 723, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nella misura eccedente l'avanzo applicato ai sensi del sopracitato art. 1, comma 756. La legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 ha quindi escluso l'applicazione alle province di tutte le sanzioni previste per il mancato conseguimento del saldo».

2.- A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare una apposita Camera di consiglio per l'esame collegiale della questione.




## DIRITTO

1.- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (v. *ex multis* questa Sezione, deliberazione n. 194/2014/PRSE).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno; b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell'indebitamento; d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".



Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

2.- *In primis*, la Sezione prende atto di quanto comunicato dall'ente nel corso dell'istruttoria con riferimento al mancato pareggio di bilancio (dai dati acquisiti, emerge una differenza fra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e il saldo obiettivo del pareggio rideterminato per il 2016 pari a -2.202 mila euro).

In materia, la Sezione ritiene di dover valutare i dati di bilancio tenendo in considerazione i profili critici evidenziati dalla Sezione delle autonomie già nella relazione approvata con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG, "profili critici che, oltre ad essere sintomatici di un graduale, e pressoché diffuso, deterioramento della finanza provinciale, appaiono suscettibili di incidere negativamente sulla tenuta degli equilibri, anche futuri, di bilancio".

La Sezione rileva altresì che l'art. 40 del decreto legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, rubricato "Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane",

ha stabilito, *ratione temporis*, che le "sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016".

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

**ACCERTA**

il mancato conseguimento del pareggio di bilancio (emerge infatti dai dati acquisiti una differenza fra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e il saldo obiettivo del pareggio rideterminato per il 2016 di -2.202 mila euro);

**INVITA**

l'Amministrazione Provinciale di Como ad intraprendere ogni adeguata azione per superare le criticità rilevate, riservandosi la verifica delle medesime nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo di questa Sezione sui documenti contabili dell'Ente;

**DISPONE**

- a) la trasmissione della presente pronuncia al Presidente della Provincia di Como per il seguito di competenza;
- b) che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio provinciale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- c) la trasmissione della presente pronuncia al Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Como;
- d) che la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione provinciale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato in Milano nella Camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019.


Il Relatore

(Dott. Cristian Pettinari)



Il Presidente

(Dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria il

**29 MAR 2019**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

  
(Aldo Rosso)

